

Azioni ammissibili a finanziamento

Le attività di riconversione e ristrutturazione ammesse in Provincia di Trento sono:

A. riconversione varietale che consiste: nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale.

B. ristrutturazione che consiste:

B1. nella diversa collocazione di un vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;

B2. nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto d'impianto. In questo caso l'aumento dei ceppi per ettaro deve essere almeno del 20%.

Qualora si effettuino le azioni di cui alle lettere A) e B) attraverso il reimpianto, lo stesso viene effettuato dal beneficiario:

- utilizzando un'autorizzazione in suo possesso in corso di validità purché sia proveniente da una estirpazione di una superficie aziendale;

- estirpando un vigneto e acquisendo la relativa autorizzazione al reimpianto o l'azione è realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto. Oltre all'impianto di barbatelle, al fine di garantire un adeguato sviluppo radicale, in zone con poca disponibilità di risorse idriche o in terreni difficili è ammesso l'innesto in campo partendo dal portainnesto.

Ai sensi dell'articolo 46 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1308/2013, non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione e non beneficia di aiuto, il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale.

Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto della vite sulla stessa superficie, con la stessa varietà di uva da vino, secondo la stessa forma di allevamento della vite o sesto d'impianto quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale.

Non sono ammessi ad aiuti interventi che non prevedano la rimozione delle strutture di sostegno preesistenti.

Nel caso di cambio del sistema di allevamento è ammesso il solo passaggio da una forma orizzontale a verticale e viceversa. Rimane quindi escluso a titolo di esempio il passaggio da pergola doppia a semplice